



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell'accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice – incremento di un terzo della sanzione base – non ha fondamento normativo

Descrizione

Va affermato il principio dell'autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato nell'ambito degli accordi pregiudiziali ex art. 126 CGS. Qualora l'accordo non venga confermato, il Collegio può anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, non vincolante per il Collegio chiamato a giudicare sulla vicenda. Al riguardo, l'incremento dell'importo dell'ammenda di almeno un terzo al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che onera gli organi di giustizia sportiva di attività ulteriori aggravamento non trova riscontro normativo. (Fattispecie in cui la Corte ha dato rilievo, al fine di non aggravare la sanzione, al contegno processuale della parte, improntato a un apprezzabile spirito di collaborazione verso l'organo di giustizia sportiva chiamato a decidere il reclamo, unitamente al valore sociale del sodalizio sportivo, operante in un territorio purtroppo infiltrato da organizzazioni criminali).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 3/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 126 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0003 CFA del 3 luglio 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Mauded San Pietro)